



Atto Dirigenziale n° 3233/2019

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 2039/2019

OGGETTO: DITTA ITERECO SRL CON SEDE LEGALE IN VIA GUGLIELMO OBERDAN 1/A NEL COMUNE DI BRESCIA (BS) AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E TRATTAMENTO (R5) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13), DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA (BS) VIA ADUA SNC - BOSCO STELLA - ATEG10. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE
 (Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 01/02/2019, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione “ Linee guida per l'esame paesistico dei progetti” prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 29/03/2019 n. 6 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;

- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

RILEVATO che la ditta Itereco srl (c.f. 03702960984), con sede legale in comune di Brescia (BS) in via Oberdan, 1/a, ha presentato istanza in atti provinciali P.G. n. 3862-3868 del 9/01/2019, come modificata ed integrata in data 13/03/2019 p.g. n.- 36049-36040 e in dat 22/07/2019 p.g. n. 103691, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Paderno Franciacorta (BS) via Adua snc - Bosco Stella -Ateg10.

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- urbanistico-edilizia (come risultante da parere favorevole rilasciato dal Comune di cui al verbale della Conferenza di Servizi del 15/07/2019);
- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue, ecc.);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica (come risulta dalle dichiarazioni dell'ASL...)

RILEVATO che:

1. l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 87 del Fg. 10 del N.C.T. del comune di Paderno Franciacorta, è classificata dallo strumento urbanistico vigente come zona Cava/Disarca (come risulta dal certificato del Comune di Paderno Franciacorta, registrato al p.g. n. 111690 del 14/08/2018);
2. considerando il vigente Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
3. la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
4. la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01180061130052;
5. i Comuni territorialmente interessati (Paderno Franciacorta, Passirano e Castegnato) hanno trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 1608 del 23/05/2019 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 88596 del 20/06/2019 e riunitasi in data 15/07/2019 (verbali in atti), nel corso della quale gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

CONSIDERATO che il Arpa di Brescia e Ats di Brescia, assenti in conferenza, pur convocati ma risultati assenti in conferenza, non hanno trasmesso il parere e non hanno comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Rilevato che:

- con nota del 18/10/2019 l'ufficio IPPC, Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione EMISSIONI dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 30/07/2019 l'Ufficio Acque provinciale ha trasmesso il documento con le proprie

valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nella Sezione ACQUE dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato A - Sezione RIFIUTI e negli elaborati grafici pervenuti con note registrate al p.g provinciale n. 70106 del 16/05/2019 e p.g. n. 103691 in data 22/07/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **211.359,11 (duecentoundicimilatrecentocinquantanove/11)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- | | | |
|---|--|--------------|
| - | • messa in riserva di m ³ 6.700 di rifiuti speciali non pericolosi pari a | € 118.335,40 |
| - | • deposito preliminare/messa in riserva di m ³ 60 di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dal trattamento pari a | € 10.597,20 |
| - | • trattamento (R5) di un quantitativo annuo di 98.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a | € 82.426,51 |

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori**, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 01 febbraio 2019;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Paderno Franciacorta (BS) via Adua snc - Bosco Stella - Ateg10, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione RIFIUTI, Sezione EMISSIONI e Sezione ACQUE e Sezione PIANO DI MONITORAGGIO e secondo quanto rappresentato negli allegati elaborati tecnico-grafici (p.g n. 70106 del 16/05/2019 e p.g. n. 103691 in data 22/07/2019) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta ITERECO SRL, (C.F. 03702960984), avente sede legale in via Guglielmo Oberdan 1/A nel comune di Brescia (BS), alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Paderno Franciacorta (BS) via Adua snc - Bosco Stella - Ateg10, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e negli allegati elaborati tecnico-grafici (p.g n. 70106 del 16/05/2019 e p.g. n. 103691 in data 22/07/2019), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

permesso di costruire/ DIA ai sensi del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. (lavaggio ruote, rete di raccolta delle
Documento Firmato Digitalmente

- a. acque, opere di mitigazione);
 - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche negli strati superficiali del sottosuolo/CIS ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei R.R. n. 6 del 29/03/2019;
3. di dare atto che compete al Comune territorialmente interessato la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, dandosi atto che l'assenso espresso dal Comune in sede di conferenza di servizi tiene luogo dell'assenso edilizio;
 4. di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Paderno Franciacorta, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;
 5. di stabilire un termine di sei mesi dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di un anno dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
 6. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;
 7. che l'impianto autorizzato con il presente atto dovrà essere dismesso al momento dell'attuazione degli obblighi di recupero ambientale previsti dal progetto di gestione produttiva dell'A.T.E. n. g10 (atto dirigenziale di questa Provincia n. 2900 del 16/07/2010) e conseguenti autorizzazioni di cava, salvo diverse determinazioni della destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione del giacimento ex art. 4.2 L.R. 14/98 e s.m., ovvero altre decisioni della P.A. competente;
 8. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, aria, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sezione PIANO DI MONITORAGGIO) parte integrante e sostanziale del presente atto;
 9. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
 - deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
 - la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
 - i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 29/03/2019 n. 6 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato; (se c'è l'autorizzazione/allegato agli scarichi)
 - ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
 - le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
 - se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato A, sezione EMISSIONI comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o

- una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
- devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;
 - ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
 - sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
10. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
 11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
 12. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
 13. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
 14. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione EMISSIONI;
 15. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione ACQUA;
 16. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 17. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **211.359,11 (duecentoundicimilatrecentocinquantanove/11)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
 18. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto (4 da verificare), dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 19. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
 20. che il presente atto venga comunicato alla ditta ITERECO SRL con sede legale in via Guglielmo Oberdan 1/A nel comune di Brescia (BS), a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC iterecosrl@legalmail.it);

21. di trasmettere la presente autorizzazione via pec al Comune di Paderno Franciacorta, Passirano e Castegnato all'ARPA di Brescia e all'A.T.S. di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
22. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 04-11-2019

Sezione RIFIUTI

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO

N..... DEL

DITTA: ITERECO SRL
SEDE LEGALE: via Oberdam, 1/a - Brescia
UBICAZIONE IMPIANTO: via Adua snc - Bosco Stella -Ateg10 - Paderno Franciacorta (BS)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 4.400 mq; l'impianto è sito nel comune di Paderno Franciacorta al mappale n. 87 del Fg. 10 del N.C.T., è classificata dallo strumento urbanistico vigente come zona Cava/Discarica (certificato di destinazione urbanistica in atti) e la ditta ha disponibilità dell'area;

1.2. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- **AREA S1: 650 m²** di cui 630 m² destinati alla messa in riserva e 20 m² per il settore di conferimento (CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904);
- **AREA S2 - area piccoli conferitori: 160 m²** di cui 150 m² destinati alla messa in riserva e 10 m² per il settore di conferimento;
- **AREA S3: 160 m²** di cui 150 m² destinati alla messa in riserva e 10 m² per il settore di conferimento (CER 010408, 010410, 010413);
- **AREA S4: 315 m²**, di cui 300 m² destinati alla messa in riserva e 15 m² per il settore di conferimento (CER 170504);
- **Area C-** Rifiuti decadenti dal trattamento in container mobile: 30 m² per messa in riserva/deposito preliminare (CER 191202, 191204, 191207);
- **AREA T1:** 1.000 m² per gli aggregati in attesa di test di cessione;
- **Area impianti e aree di transito:** 2.300 m².

1.3. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti dal trattamento in attesa di analisi e rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;
- trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4. Descrizione del processo e del trattamento:

a) Rifiuti provenienti da attività di demolizione, frantumazione e costruzione; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento:

Il trattamento dei rifiuti di cui ai codici EER 170101–170102–170103–170107–170802–170904 viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferrizzazione) e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti aventi granulometria idonea e selezionata.

Il rifiuto proveniente dal trattamento di cui sopra, deve essere destinato:

- al test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i. Tale analisi è eseguita per ogni lotto da utilizzare nelle successive fasi di produzione e comunque per lotti inferiori o uguali a 3000 mc. secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802:2013 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2. Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e o altri materiali vergini per la produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto quali:

- **materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/5205;**

- b) Rifiuti di terre e rocce da scavo non provenienti da siti contaminati e/o da operazioni di bonifica**
Su rifiuti di cui al codice EER 170504 (terre e rocce da scavo) la ditta svolgerà solo la messa in riserva (R13).
- c) Rifiuti provenienti da prospezione estrazione da miniera o cava e dal trattamento chimico-fisico di minerali**

Il trattamento dei rifiuti di cui ai codici 010408–010410–010413 la ditta svolgerà solo la messa in riserva (R13).

1.6 i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- mc 6.700 per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi consistenti in rifiuti da demolizione e da rifiuti di terre e rocce da scavo (non provenienti da siti contaminati o oggetto di bonifica), rifiuti non pericolosi in ingresso in attesa di analisi, rifiuti prodotti dal trattamento in attesa di test di cessione;
- mc 60.messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività da avviare a trattamento presso altri impianti;
- il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni di trattamento è pari a 98.000 t/a;

1.7 l'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER, ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06 e s.m.i., e il riepilogo delle operazioni effettuate sono riportati nella seguente tabella:

| Descrizione | | Operazioni di recupero |
|------------------|---|------------------------|
| 01 04 08 | Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | R13 |
| 01 04 10 | Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | R13 |
| 01 04 13 | Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | R13 |
| 17 01 01 | Cemento | R5 - R13 |
| 17 01 02 | Mattoni | R5 - R13 |
| 17 01 03 | Mattonelle e ceramiche | R5 - R13 |
| 17 01 07 | Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 | R5 - R13 |
| 17 08 02 | Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 | R5 - R13 |
| 17 09 04 | Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto | R5 - R13 |
| 17 05 04 | Terre e rocce di scavo | R13 |
| decadenti | | |
| 19 12 02 | Metalli ferrosi | R13 – D15 |
| 19 12 04 | Plastica e gomma | R13 – D15 |
| 19 12 07 | Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 | R13 – D15 |

1.8 i rifiuti vengono stoccati in cumuli, containers su aree scoperte pavimentate in cls così come previsto dalla planimetria allegata al presente provvedimento.

2. Prescrizioni.

2.1. La ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili di cui ai codici EER 170904, in tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 500 mc. Nel caso in cui su tale cumulo venga accertata la non conformità, la ditta deve inviarlo a impianti terzi autorizzati per lo smaltimento/recupero.

I campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004;

Per i rifiuti identificati dai codici EER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione) oltre ai parametri sopra riportati deve essere ricercato l'amianto. La ricerca della presenza di amianto deve essere effettuata mediante esame del campione di rifiuti al microscopio al fine di individuare fibre o fascetti di fibre ascrivibili alle forme di amianto; In caso di rinvenimento di amianto si deve provvedere alla comunicazione all'ATS secondo la normativa vigente.

- 2.2. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.4. restano sottoposti al regime dei rifiuti le materie prime secondarie:
 - derivanti dalle operazioni di recupero R5 non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione entro 3 anni dalla loro produzione;
- 2.5. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 in particolare:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, dei prodotti, delle aggregati dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - d) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione per codici EER/MPS;
 - e) le aree di stoccaggio e i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
 - f) lo stoccaggio dei rifiuti/MPS deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- 2.6. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.7. i rifiuti decadenti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.8. i rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conferiti al trattamento entro 6 mesi dall'accettazione degli stessi sul registro di carico e scarico;
- 2.9. le mps devono essere conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/5205;

3. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Sezione **PIANO DI**
MONITORAGGIO

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO
N..... DEL

| MATRICE | | MONITORAGGIO | PRESCRIZIONE |
|----------------|------------------|---|--|
| RIFIUTI | | Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione RIFIUTI del presente atto | Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione RIFIUTI del presente atto |
| ARIA | EMISSIONI | Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione EMISSIONI del presente atto | Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione EMISSIONI del presente atto |
| ACQUA | | Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione ACQUA del presente atto | Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione ACQUA del presente atto |
| RUMORE | | Entro 6 mesi dall'inizio dell'attività e in occasione di eventuali modifiche sostanziali. | Controlli secondo normativa esistente, previa tempestiva comunicazione con Arpa di Brescia e Comune. Con gli stessi Enti dovranno essere concordati i recettori sensibili verso i quali effettuare le misurazioni. |



Atto Dirigenziale n° 1415/2021

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 455/2021

OGGETTO: DITTA GENESI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA BOSE 1/BIS NEL COMUNE DI BRESCIA. VARIANTE NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3233 DEL 04/11/2019 PER ESERCIZIO DELL'OPERAZIONE R5 PER ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI, PER L'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA (BS) – VIA ADUA SNC LOC. BOSCO STELLA ALL'INTERNO DELL'ATEG10

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- Il decreto del Presidente della Provincia n. 213/2020 che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore Sostenibilità ambientale e della Protezione civile per la durata del mandato del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;

Premesso che la ditta GENESI S.r.l. codice fiscale 04229200987 con sede legale in via Bose 1/bis, nel Comune di Brescia, è titolare della autorizzazione n. 3233 del 04/11/2019 e s.m.i.;

Rilevato che la ditta GENESI S.r.l ha presentato istanza in data 26/02/2021 registrata al P.G. prov. n. 31729 in pari data, tendente ad ottenere la variante non sostanziale per l'impianto sito in Paderno Franciacorta loc. Bosco Stella;

Preso atto che con nota Prot. 56163 del 07/04/2021 questa Provincia ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990, con richiesta alla ditta di integrare la documentazione con la relazione tecnica;

Tenuto Conto che la suddetta istanza è stata integrata in data 22.03.2021 P.G. 46028.

Preso atto che le varianti richieste consistono in:

- inserimento dei nuovi codici EER 170302, 101311, 191209, 191205;

Documento Firmato Digitalmente



- inserimento dell'operazione di recupero (R5) per i codici EER 170504, 010408, 010410, 010413 già autorizzati come messa in riserva (R13);
- modifica al layout aziendale senza alcuna variazione dei quantitativi in stoccaggio autorizzati.

Rilevato che la ditta ha:

- provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01200717656933;
- il Comune territorialmente interessato non ha trasmesso opposizioni od eccezioni di sorta;

Ritenuto, di aggiornare l'allegato tecnico rifiuti ai sensi dell'art. 184 ter;

Vista la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le varianti richieste mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non aumentano le quantità dei rifiuti autorizzati;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;


Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 129 del 26 marzo 2021;

Ritenuto che le risultanze degli esiti istruttori consentano l'adozione del presente provvedimento di variante, per l'esercizio dell'operazioni R5 dei rifiuti di cui al EER 010408, 010410, 010413, 101311, 170302 170504, 191205, 191209 della citata autorizzazione n. 3233 del 04/11/2019, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato Sezione "RIFIUTI", e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di integrare e modificare l'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 3233 del 04/11/2019 intestata alla ditta GENESI S.r.l. con sede legale in via Bose 1/bis nel comune di Brescia, autorizzando le varianti non sostanziali in premessa citatae nell'insediamento in comune di Paderno Franciacorta - Loc. Bosco Stella Via Adua snc ATEg10, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato "Rifiuti" e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. che il nuovo assetto dell'impianto è rappresentato nell'allegata planimetria, che modifica e sostituisce la planimetria allegata al provvedimento n. 3233 del 04/11/2019;
3. che la sezione "Rifiuti" allegata al presente provvedimento sostituisce quella allegata al provvedimento n. 3233 del 04/11/2019;
4. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto dell'autorizzazione in premessa citata;
5. di stabilire che la ditta comunichi l'adeguamento dell'impianto relativamente alle varianti entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto;
6. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato la marca da bollo in premessa citata per l'apposizione sul presente atto;
7. che il presente atto venga comunicato alla ditta GENESI S.r.l. con sede legale in Via Bose 1/bis nel Comune di Brescia, a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata

Documento Firmato Digitalmente



(PEC: genesi.srl@pecaruba.it);

8. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Paderno Franciacorta, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
9. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>


Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 15-04-2021

Documento Firmato Digitalmente



ALLEGATO TECNICO
Sezione Rifiuti

| | | | |
|--|--|---------------------|-----------|
| RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA | GENESI S.R.L. | Cod. fiscale | |
| | | 04229200987 | |
| SEDE LEGALE DITTA AUTORIZZATA | Via Bose, 1/Bis - Brescia | | |
| SEDE IMPIANTO | Via Adua, snc nel Comune di Paderno Franciacorta (BS) | FOGLIO N. 10 | |
| | | MAPP. N. | 87 |
| SUPERFICI | - superficie destinata all'attività | m ² | 4.400 |
| ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO | Zona Cava/Discarica | P.G.T. VIGENTE | |
| LEGALE RAPPRESENTANTE | Santo Prandelli | | |
| RESPONSABILE TECNICO | Marisa Vittoria Mondany | | |



1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è pari a mq. 4.400; l'impianto in comune di Paderno Franciacorta (BS) in Località Bosco Stella ATEg10, su lotto censito al N.C.T.R. al foglio 10 mappali n. 87, classificato dallo strumento urbanistico vigente come zona Cava/Discarica e la ditta ha disponibilità dell'area;

1.2. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- **Area S1: 510 m²** di cui 500 m² destinati alla messa in riserva e 10 m² per il settore di conferimento (EER 010408, 010410, 010413, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 191205, 191209);
- **Area S2:** area piccoli conferitori: **140 m²** di cui 125 m² destinati alla messa in riserva (R13) e 15 m² per il settore conferimento;
- **Area S3: 560 m²** di cui 550 m² destinati alla messa in riserva e 10 m² per il settore di conferimento (EER 170504, 191209);
- **Area S4: 140 m²** destinati alla messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi costituiti da miscele bituminose non contenenti catrame (EER 170302);
- **Area C:** Rifiuti decadenti dal trattamento in container mobile: 30 m² per messa in riserva/deposito preliminare (EER 191202, 191204 191207, 170802)
- **Area T1: 1.000 m²** per aggregati in attesa di test di cessione;

1.3. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti/E.o.W in attesa di analisi;
- messa in riserva (R13) /deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;
- trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4. **“Processo di trattamento dei rifiuti ed impiego EoW”:**

a) **Rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, fabbricazione di prodotti da costruzione, produzione di cemento e manufatti in calcestruzzo, trattamento meccanico dei rifiuti:**


Il recupero dei rifiuti di cui al codice EER 101311 - 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 - 170904 viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferrizzazione) e della frazione indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti aventi granulometria idonea e selezionata.

Al materiale, che mantiene la qualifica di rifiuto, proveniente dal trattamento di cui sopra, deve essere effettuato il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i., eseguito per lotti inferiori o uguali a 3000 m³ secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.

Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:

- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo), e UNI EN 13043:2004 e s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);

Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Genesi S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le



analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare, per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007.

Per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

Alle condizioni sopra riportate il materiale cessa la qualifica di rifiuto ed il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore, prima della commercializzazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

b) Rifiuti di terre e rocce da scavo non provenienti da siti contaminati e/o da operazioni di bonifica

Il recupero del rifiuto di cui al codice EER 170504 - 191209, sabbie/ terre e rocce non provenienti da siti contaminati e/o operazioni di bonifica, con caratteristiche di materiale inerte vario, costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia e trovanti, anche di origine antropica, viene svolto:

- se necessario, mediante vagliatura e successive fasi di lavorazioni meccaniche e tecnologicamente interconnesse, di macinazione, separazione della frazione metallica (deferrizzazione) e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata;
- qualora non necessario mediante controllo dei rifiuti asportando le frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata.

b.1) La frazione litoide, superiore a 20 mm, costituita in genere da sassi, ciottoli, ect. che contiene una percentuale di frazione di fine non superiore al 2%, può essere omogeneizzata con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:


- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) e UNI EN 13043:2004 e s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);

Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i. e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Genesi S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

b.2) Alla frazione inferiore a 20 mm deve essere effettuato il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i., eseguito per lotti inferiori o uguali a 3000 m³ secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.

Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:

- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i. (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) UNI EN 13043:2004 e s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);



Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Genesi S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare:

- per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007;
- per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

c) rifiuti provenienti da prospezione estrazione da miniera o cava e dal trattamento chimico-fisico di minerali

Il recupero dei rifiuti di cui ai codici 010408 – 010410 – 010413 viene svolto:

- se necessario, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferrizzazione) e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata;
- qualora non necessario mediante controllo dei rifiuti asportando le frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata.

Al materiale, che mantiene la qualifica di rifiuto, proveniente dai recuperi di cui sopra, deve essere effettuato il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i., eseguito per lotti inferiori o uguali a 3000 m³ secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.

Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:

- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo) UNI EN 13043:2004 e s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);

Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Genesi S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare, per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007.



Per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

Alle condizioni sopra riportate il materiale cessa la qualifica di rifiuto ed il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore, prima della commercializzazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

d) Rifiuti provenienti dall'attività di scarifica a freddo degli strati di pavimentazione

Il trattamento del conglomerato bituminoso identificato dal codice EER 170302 costituito da una miscela di inerti e leganti bituminosi, proveniente da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione e dalla demolizione di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso, viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, ove necessarie, di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica delle frazioni indesiderate;

Al rifiuto di conglomerato bituminoso proveniente dal trattamento di cui sopra vengono effettuate le verifiche previste dal D.M. 69 del 28/03/2018, parte b) dell'Allegato 1:

test sul campione di granulato conglomerato bituminoso per la ricerca dei parametri di Amianto e IPA (sommatoria parametri da 25 a 34 di Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), eseguito da laboratorio certificato per lotti inferiori o uguali a 3.000 mc secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i.;

test di cessione in conformità all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2), eseguito da un laboratorio certificato per lotti inferiori o uguali a 3.000 mc, secondo i parametri di cui alla tab. b. 2.2 alla parte dell'allegato sopra richiamato;

verifiche delle caratteristiche prestazionali.

Il conglomerato bituminoso cessa la qualifica di rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se utilizzato per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'allegato 1 al DM 69 del 28/03/2018:

- produzione di miscele bituminose, nell'impianto del conglomerato bituminoso, con sistema di miscelazione a freddo e/o con sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto.

Il rispetto dei criteri sopra elencati è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello di cui all'allegato 2 al D.M. 69/2018, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto.

e) Rifiuti recuperabili dalla raccolta del vetro di cui all'EER 19.12.05

Il trattamento dei rifiuti di vetro identificato dal codice EER 191205 (ad esclusione di quelli contenenti componenti ceramici dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi) viene effettuato, a batch e separatamente dalle altre tipologie di rifiuti, mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione dei metalli, corpi opachi.

Al materiale, che mantiene la qualifica di rifiuto, proveniente dal recupero di cui sopra, deve essere effettuato il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i., eseguito per lotti inferiori o uguali a 3000 m³ secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.

Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:



- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo) UNI EN 13043:2004 e s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);

Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Genesi S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare, per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007.

Per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

Alle condizioni sopra riportate il materiale cessa la qualifica di rifiuto ed il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore, prima della commercializzazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

1.5. Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali prodotti

Ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, per la verifica di cessazione della qualità di rifiuto si fa riferimento ai seguenti criteri:

Condizioni di verifica, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 1, del d.lgs 152/2006

a. La sostanza o l'oggetto è destinato/a essere utilizzata/o per scopi specifici, per i quali esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto:

I rifiuti ammessi all'impianto sono quelli di cui ai codici EER di cui alla tabella del punto 1.8. L'esistenza di un mercato per gli aggregati ottenuti dai trattamenti descritti nei precedenti paragrafi è garantita dal fatto che devono rispettare le stesse norme UNI EN previste per gli aggregati naturali e possono essere utilizzati in sostituzione degli aggregati naturali, per l'impiego in edilizia, in opere di ingegneria civile e costruzione di strade, per la produzione di conglomerati cementizi o di conglomerati bituminosi, per reinterri, riempimenti e rimodellazioni.

Gli aggregati prodotti vengono immessi sul mercato mediante **nell'arco di dodici mesi** dalla cessazione della qualifica di rifiuto.

b. La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti

Gli aggregati riciclati ottenuti dai processi di trattamento dei rifiuti in ingresso sono conformi a una o più delle seguenti normative tecniche:

norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade);

norme tecniche di settore UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche);

norme tecniche di settore UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo)

norme tecniche di settore UNI EN 13043:2004 e s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);



Gli aggregati riciclati inoltre sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare:

per gli “aggregati” destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007;

per gli “aggregati” destinati alla produzione di conglomerati bituminosi, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

c. L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

La verifica della compatibilità ambientale dei rifiuti da destinare alla produzione di aggregati riciclati viene effettuata attraverso il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/1998 e s.m.i. Tale analisi è eseguita per ogni lotto inferiore o uguale a 3000 m³ secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.

Nel caso di utilizzo degli aggregati per recuperi ambientali viene effettuata inoltre, sempre per lotti di 3000 m³, la verifica del rispetto dei limiti fissati dalla colonna A o B di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 nonché dell'allegato II del Regolamento Bonifiche aree agricole di cui al D.m. 1 marzo 2019 n. 46, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente e previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Genesi S.r.l., della compatibilità del sito a ricevere tale materiale.

d. Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero

I rifiuti ammessi all'impianto sono esclusivamente quelli di cui ai codici EER e alle tipologie merceologiche riportati in tabella al punto 1.7. La conformità dei rifiuti in ingresso all'operazione di recupero è garantita dalla procedura di accettazione dei rifiuti stessi (vedasi paragrafo relativo punto “2 Prescrizioni”);

e. Processi e tecniche di trattamento consentiti:

Relativamente ai processi e alle tecniche di trattamento dei rifiuti in oggetto si veda il paragrafo “Processo di trattamento dei rifiuti ed impiego EoW”

f. Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario:

vedasi punti c) e d) sopra riportati per l'art. 184 ter comma 1;

g. Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso:

Il sistema di gestione dei rifiuti è stato codificato con una procedura interna definita dall'azienda. Questo riguarda in particolare la procedura di caratterizzazione e di accettazione dei rifiuti in ingresso, i tempi e le modalità stoccaggio degli stessi e i test effettuati sui rifiuti trattati necessari per la cessazione della qualifica di rifiuto e la certificazione secondo le norme tecniche di settore.

h. un requisito relativo alla dichiarazione di conformità:

Per ogni lotto di rifiuti trattati (3000 mc) è prevista la redazione di una dichiarazione di conformità redatta secondo il modulo allegato al presente, a formarne parte integrante e sostanziale, da inviare tramite raccomandata PEC, alla Provincia ed all'Arpa di Brescia. La stessa viene inoltre conservata presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale.



Granulato di conglomerato bituminoso

Il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa i criteri di cui all'art. 3 del D.M. 69 del 28/03/2018:

- a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'allegato 1 al DM 69 del 28/03/2018;
- b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
- c) risulta conforme alle seguenti specifiche di cui alla parte b) dell'allegato 1 al D.M. 69/08:

Il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,


secondo il modello di cui all'allegato 2 al D.M. 69/2018, da redigersi al termine del processo produttivo, per ciascun lotto di produzione e da trasmettere via PEC alla Provincia ed all'Arpa di Brescia.

1.6 i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- 6.700 m³ per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi consistenti in rifiuti da demolizione e da rifiuti di terre e rocce da scavo (non provenienti da siti contaminati o oggetto di bonifica), rifiuti non pericolosi in ingresso in attesa di analisi, rifiuti prodotti dal trattamento in attesa di test di cessione;
- 60 m³ messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività da avviare a trattamento presso altri impianti;
- il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni di trattamento (R5) è pari a 98.000 t/a;

1.7 l'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER, ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06, e il riepilogo delle operazioni effettuate sono riportati nella seguente tabella:

| EER | Descrizione | Operazioni di trattamento | |
|--------|--|---------------------------|----|
| | | R13 | R5 |
| 010408 | Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | X | X |
| 010410 | Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | X | X |
| 010413 | Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | X | X |
| 101311 | Rifiuti dalla produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 | X | X |
| 170101 | cemento | X | X |
| 170102 | mattoni | X | X |
| 170103 | mattonelle e ceramiche | X | X |
| 170107 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 | X | X |
| 170302 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 | X | X |
| 170802 | Materiale a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 | X | X |
| 170904 | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 | X | X |
| 170504 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 | X | X |
| 191205 | Vetro (ad esclusione di quelli contenenti componenti ceramici dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi | X | X |
| 191209 | minerali (ad esempio sabbia, rocce) | X | X |



1.8 i rifiuti vengono stoccati in cumuli, su aree scoperte pavimentate in cls così come previsto dalla planimetria allegata al presente provvedimento.

1.9 I rifiuti speciali decadenti dall'attività, ai quali sarà attribuito un codice EER della famiglia 1912xx a seconda della tipologia (ferro, legno, plastica, ecc.), sono i seguenti:

| EER | Denominazione | R13 | D15 |
|--------|---|-----|-----|
| 191202 | Metalli ferrosi | X | X |
| 191204 | Plastica e gomma | X | X |
| 191207 | Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 | X | X |

Le aree di movimentazione dei rifiuti inerti e la strada di accesso alla piattaforma di stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi sono presidiate da una rete di irrigatori per l'abbattimento delle polveri.

2. Prescrizioni.

2.1. La ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:


- acquisizione del relativo formulario di identificazione per tutti i rifiuti, e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati;
- verifica in riferimento al contenuto dei POPS Regolamento 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del Decreto legislativo. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili di cui ai codici EER 170904, in tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 500 mc. Nel caso in cui su tale cumulo venga accertata la non conformità, la ditta deve inviarlo a impianti terzi autorizzati per lo smaltimento/recupero.


- Per i rifiuti identificati dai codici EER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione), oltre ai parametri sopra riportati deve essere ricercato l'amianto. La ricerca della presenza di amianto deve essere effettuata mediante esame del campione di rifiuti al microscopio al fine di individuare fibre o fascetti di fibre ascrivibili alle forme di amianto; in caso di rinvenimento di amianto si dovrà provvedere alla comunicazione all'ATS, secondo la normativa vigente;

2.2. I campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004;


2.3. fino alla definitiva entrata in vigore del Registro Elettrico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.R.I.) istituito con il D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito in Legge con Legge n. 12 del 11 febbraio 2019 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;



- 2.4. I prodotti e le EoW ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto indicato al punto 1.5;
- 2.5. il rispetto dei criteri di cui alla precedente prescrizione è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta prima della commercializzazione, secondo il modello allegato al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale;
- 2.6. il produttore delle EoW deve conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, le suddette dichiarazioni di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- 2.7. le norme UNI EN per la classificazione del materiale come EOW/prodotti e i certificati relativi alle marcature CE devono essere tenute presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo che le richiedono;
- 2.8. la ditta, come disposto dal comma 5 bis, dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06, deve dare dimostrazione del rispetto dei Regolamenti REACH e CLP in relazione agli EOW prodotti, conservando la relativa documentazione presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo;
- 2.9. la ditta deve effettuare la verifica di compatibilità del sito di destino a ricevere il materiale nel caso l'EOW sia utilizzato per riempimenti, reinterri e rimodellazioni;
- 2.10. i lotti di EoW devono essere stoccati nelle aree individuate nella planimetria e deve essere presente idonea cartellonistica indicante se trattasi di lotto in attesa di analisi, di lotto sul quale sono già state fatte le analisi di conformità con esito positivo, di lotto in attesa di certificazione;
- 2.11. qualora il lotto di EoW risulti non conforme, deve permanere nell'area dedicata e identificato con apposita cartellonistica. La ditta deve adottare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità;
- 2.12. dopo l'emissione della dichiarazione di conformità per il lotto individuato e depositato nella specifica area, la stessa non può essere utilizzata ai fini della formazione di un nuovo lotto, fino al termine del suo svuotamento mediante utilizzo dell'intero lotto presente;
- 2.13. I prodotti e le EoW ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare i criteri previsti all'art. 184-ter del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006, dai Regolamenti comunitari e/o Decreti ministeriali "End of Waste" emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all'attività svolta dalle linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina EoW (Delibera del Consiglio SNPA n. 67 del 06/02/2020);
- 2.14. restano sottoposti al regime dei rifiuti, i materiali:
 - derivanti dalle operazioni di recupero non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione, entro un anno dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di conformità;
- 2.15. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.16. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 in particolare:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti/aggregati/EoW devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, dei prodotti, degli aggregati dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;



- c) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- d) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione per codici EER – rifiuti – prodotti/aggregati - EOW;
- e) le aree di stoccaggio e i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- f) lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti/aggregati/EOW deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.4;
- 2.17. entro tre mesi dal rilascio del presente atto il gestore dell'impianto deve aggiornare il "Protocollo di gestione dei rifiuti", che comprende anche il controllo di qualità dei materiali prodotti E.O.W., nel quale devono essere racchiusi:
- tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare;
 - le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero.
 - le procedure per il monitoraggio dei parametri inerenti alla configurazione/controllo dell'impianto di trattamento specifici per ogni materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto da generare;
 - il monitoraggio delle verifiche di conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ambientali e prestazionali);
 - il monitoraggio e la registrazione dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in uscita dall'impianto (quantità e destinazioni) al fine di verificare quanto stabilito dall'art. 190 del d.lgs. 152/06;
 - la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
 - l'individuazione dei soggetti deputati ai monitoraggi/controlli/verifiche, che dovranno curare la produzione della suddetta documentazione.
- Altresì, tale documento deve tener conto delle prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. L'impianto deve essere gestito con le modalità in esso riportate.
- Il protocollo di gestione dei rifiuti deve essere tenuto presso l'installazione e messo a disposizione degli Enti di controllo;
- 2.18. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività del singolo e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.19. i rifiuti decadenti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.20. i rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conferiti al trattamento entro 6 mesi dall'accettazione degli stessi sul registro di carico e scarico;
- 2.21. i rifiuti sottoposti a operazioni di deposito preliminare (D15) devono essere conferiti ad impianti di gestione rifiuti autorizzati entro 1 anno dalla presa in carico sul registro di carico e scarico rifiuti;



3. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.


Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.





Atto Dirigenziale n° 3233/2019

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 2039/2019

OGGETTO: DITTA ITERECO SRL CON SEDE LEGALE IN VIA GUGLIELMO OBERDAN 1/A NEL COMUNE DI BRESCIA (BS) AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E TRATTAMENTO (R5) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13), DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA (BS) VIA ADUA SNC - BOSCO STELLA - ATEG10. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE
 (Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 01/02/2019, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione “ Linee guida per l'esame paesistico dei progetti” prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 29/03/2019 n. 6 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;

- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

RILEVATO che la ditta Itereco srl (c.f. 03702960984), con sede legale in comune di Brescia (BS) in via Oberdan, 1/a, ha presentato istanza in atti provinciali P.G. n. 3862-3868 del 9/01/2019, come modificata ed integrata in data 13/03/2019 p.g. n.- 36049-36040 e in dat 22/07/2019 p.g. n. 103691, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Paderno Franciacorta (BS) via Adua snc - Bosco Stella -Ateg10.

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- urbanistico-edilizia (come risultante da parere favorevole rilasciato dal Comune di cui al verbale della Conferenza di Servizi del 15/07/2019);
- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue, ecc.);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica (come risulta dalle dichiarazioni dell'ASL...)

RILEVATO che:

1. l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 87 del Fg. 10 del N.C.T. del comune di Paderno Franciacorta, è classificata dallo strumento urbanistico vigente come zona Cava/Disarca (come risulta dal certificato del Comune di Paderno Franciacorta, registrato al p.g. n. 111690 del 14/08/2018);
2. considerando il vigente Programma di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
3. la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
4. la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01180061130052;
5. i Comuni territorialmente interessati (Paderno Franciacorta, Passirano e Castegnato) hanno trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 1608 del 23/05/2019 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 88596 del 20/06/2019 e riunitasi in data 15/07/2019 (verbali in atti), nel corso della quale gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

CONSIDERATO che il Arpa di Brescia e Ats di Brescia, assenti in conferenza, pur convocati ma risultati assenti in conferenza, non hanno trasmesso il parere e non hanno comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Rilevato che:

- con nota del 18/10/2019 l'ufficio IPPC, Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione EMISSIONI dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 30/07/2019 l'Ufficio Acque provinciale ha trasmesso il documento con le proprie

valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nella Sezione ACQUE dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato A - Sezione RIFIUTI e negli elaborati grafici pervenuti con note registrate al p.g provinciale n. 70106 del 16/05/2019 e p.g. n. 103691 in data 22/07/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **211.359,11 (duecentoundicimilatrecentocinquantanove/11)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- | | | |
|---|--|--------------|
| - | • messa in riserva di m ³ 6.700 di rifiuti speciali non pericolosi pari a | € 118.335,40 |
| - | • deposito preliminare/messa in riserva di m ³ 60 di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dal trattamento pari a | € 10.597,20 |
| - | • trattamento (R5) di un quantitativo annuo di 98.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a | € 82.426,51 |

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori**, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 01 febbraio 2019;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Paderno Franciacorta (BS) via Adua snc - Bosco Stella - Ateg10, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione RIFIUTI, Sezione EMISSIONI e Sezione ACQUE e Sezione PIANO DI MONITORAGGIO e secondo quanto rappresentato negli allegati elaborati tecnico-grafici (p.g n. 70106 del 16/05/2019 e p.g. n. 103691 in data 22/07/2019) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta ITERECO SRL, (C.F. 03702960984), avente sede legale in via Guglielmo Oberdan 1/A nel comune di Brescia (BS), alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Paderno Franciacorta (BS) via Adua snc - Bosco Stella - Ateg10, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e negli allegati elaborati tecnico-grafici (p.g n. 70106 del 16/05/2019 e p.g. n. 103691 in data 22/07/2019), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

permesso di costruire/ DIA ai sensi del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. (lavaggio ruote, rete di raccolta delle
Documento Firmato Digitalmente

- a. acque, opere di mitigazione);
 - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche negli strati superficiali del sottosuolo/CIS ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei R.R. n. 6 del 29/03/2019;
3. di dare atto che compete al Comune territorialmente interessato la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, dandosi atto che l'assenso espresso dal Comune in sede di conferenza di servizi tiene luogo dell'assenso edilizio;
 4. di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Paderno Franciacorta, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;
 5. di stabilire un termine di sei mesi dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di un anno dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
 6. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;
 7. che l'impianto autorizzato con il presente atto dovrà essere dismesso al momento dell'attuazione degli obblighi di recupero ambientale previsti dal progetto di gestione produttiva dell'A.T.E. n. g10 (atto dirigenziale di questa Provincia n. 2900 del 16/07/2010) e conseguenti autorizzazioni di cava, salvo diverse determinazioni della destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione del giacimento ex art. 4.2 L.R. 14/98 e s.m., ovvero altre decisioni della P.A. competente;
 8. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, aria, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sezione PIANO DI MONITORAGGIO) parte integrante e sostanziale del presente atto;
 9. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
 - deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
 - la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
 - i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 29/03/2019 n. 6 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato; (se c'è l'autorizzazione/allegato agli scarichi)
 - ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
 - le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
 - se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato A, sezione EMISSIONI comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o

- una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
- devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;
 - ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
 - sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
10. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
 11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
 12. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
 13. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
 14. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione EMISSIONI;
 15. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione ACQUA;
 16. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 17. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **211.359,11 (duecentoundicimilatrecentocinquantanove/11)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
 18. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto (4 da verificare), dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 19. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
 20. che il presente atto venga comunicato alla ditta ITERECO SRL con sede legale in via Guglielmo Oberdan 1/A nel comune di Brescia (BS), a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC iterecosrl@legalmail.it);

21. di trasmettere la presente autorizzazione via pec al Comune di Paderno Franciacorta, Passirano e Castegnato all'ARPA di Brescia e all'A.T.S. di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
22. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 04-11-2019

Sezione RIFIUTI

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO

N..... DEL

DITTA: ITERECO SRL
SEDE LEGALE: via Oberdam, 1/a - Brescia
UBICAZIONE IMPIANTO: via Adua snc - Bosco Stella -Ateg10 - Paderno Franciacorta (BS)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 4.400 mq; l'impianto è sito nel comune di Paderno Franciacorta al mappale n. 87 del Fg. 10 del N.C.T., è classificata dallo strumento urbanistico vigente come zona Cava/Discarica (certificato di destinazione urbanistica in atti) e la ditta ha disponibilità dell'area;

1.2. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- **AREA S1: 650 m²** di cui 630 m² destinati alla messa in riserva e 20 m² per il settore di conferimento (CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904);
- **AREA S2 - area piccoli conferitori: 160 m²** di cui 150 m² destinati alla messa in riserva e 10 m² per il settore di conferimento;
- **AREA S3: 160 m²** di cui 150 m² destinati alla messa in riserva e 10 m² per il settore di conferimento (CER 010408, 010410, 010413);
- **AREA S4: 315 m²**, di cui 300 m² destinati alla messa in riserva e 15 m² per il settore di conferimento (CER 170504);
- **Area C-** Rifiuti decadenti dal trattamento in container mobile: 30 m² per messa in riserva/deposito preliminare (CER 191202, 191204, 191207);
- **AREA T1:** 1.000 m² per gli aggregati in attesa di test di cessione;
- **Area impianti e aree di transito:** 2.300 m².

1.3. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti dal trattamento in attesa di analisi e rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento;
- trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4. Descrizione del processo e del trattamento:

a) Rifiuti provenienti da attività di demolizione, frantumazione e costruzione; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento:

Il trattamento dei rifiuti di cui ai codici EER 170101–170102–170103–170107–170802–170904 viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferrizzazione) e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti aventi granulometria idonea e selezionata.

Il rifiuto proveniente dal trattamento di cui sopra, deve essere destinato:

- al test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i. Tale analisi è eseguita per ogni lotto da utilizzare nelle successive fasi di produzione e comunque per lotti inferiori o uguali a 3000 mc. secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802:2013 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2. Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e o altri materiali vergini per la produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto quali:

- **materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/5205;**

- b) Rifiuti di terre e rocce da scavo non provenienti da siti contaminati e/o da operazioni di bonifica**
Su rifiuti di cui al codice EER 170504 (terre e rocce da scavo) la ditta svolgerà solo la messa in riserva (R13).
- c) Rifiuti provenienti da prospezione estrazione da miniera o cava e dal trattamento chimico-fisico di minerali**

Il trattamento dei rifiuti di cui ai codici 010408–010410–010413 la ditta svolgerà solo la messa in riserva (R13).

1.6 i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- mc 6.700 per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi consistenti in rifiuti da demolizione e da rifiuti di terre e rocce da scavo (non provenienti da siti contaminati o oggetto di bonifica), rifiuti non pericolosi in ingresso in attesa di analisi, rifiuti prodotti dal trattamento in attesa di test di cessione;
- mc 60. messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività da avviare a trattamento presso altri impianti;
- il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni di trattamento è pari a 98.000 t/a;

1.7 l'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER, ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06 e s.m.i., e il riepilogo delle operazioni effettuate sono riportati nella seguente tabella:

| Descrizione | | Operazioni di recupero |
|------------------|---|------------------------|
| 01 04 08 | Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | R13 |
| 01 04 10 | Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | R13 |
| 01 04 13 | Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | R13 |
| 17 01 01 | Cemento | R5 - R13 |
| 17 01 02 | Mattoni | R5 - R13 |
| 17 01 03 | Mattonelle e ceramiche | R5 - R13 |
| 17 01 07 | Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 | R5 - R13 |
| 17 08 02 | Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 | R5 - R13 |
| 17 09 04 | Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto | R5 - R13 |
| 17 05 04 | Terre e rocce di scavo | R13 |
| decadenti | | |
| 19 12 02 | Metalli ferrosi | R13 – D15 |
| 19 12 04 | Plastica e gomma | R13 – D15 |
| 19 12 07 | Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 | R13 – D15 |

1.8 i rifiuti vengono stoccati in cumuli, containers su aree scoperte pavimentate in cls così come previsto dalla planimetria allegata al presente provvedimento.

2. Prescrizioni.

2.1. La ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili di cui ai codici EER 170904, in tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 500 mc. Nel caso in cui su tale cumulo venga accertata la non conformità, la ditta deve inviarlo a impianti terzi autorizzati per lo smaltimento/recupero.

I campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004;

Per i rifiuti identificati dai codici EER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione) oltre ai parametri sopra riportati deve essere ricercato l'amianto. La ricerca della presenza di amianto deve essere effettuata mediante esame del campione di rifiuti al microscopio al fine di individuare fibre o fascetti di fibre ascrivibili alle forme di amianto; In caso di rinvenimento di amianto si deve provvedere alla comunicazione all'ATS secondo la normativa vigente.

- 2.2. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
 - 2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - 2.4. restano sottoposti al regime dei rifiuti le materie prime secondarie:
 - derivanti dalle operazioni di recupero R5 non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
 - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione entro 3 anni dalla loro produzione;
 - 2.5. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 in particolare:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, dei prodotti, delle aggregati dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - d) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione per codici EER/MPS;
 - e) le aree di stoccaggio e i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
 - f) lo stoccaggio dei rifiuti/MPS deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;
 - 2.6. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
 - 2.7. i rifiuti decadenti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
 - 2.8. i rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conferiti al trattamento entro 6 mesi dall'accettazione degli stessi sul registro di carico e scarico;
 - 2.9. le mps devono essere conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/5205;
3. Piani
- Piano di ripristino e recupero ambientale
Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Sezione **PIANO DI**
MONITORAGGIO

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO
N..... DEL

| MATRICE | | MONITORAGGIO | PRESCRIZIONE |
|----------------|------------------|---|--|
| RIFIUTI | | Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione RIFIUTI del presente atto | Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione RIFIUTI del presente atto |
| ARIA | EMISSIONI | Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione EMISSIONI del presente atto | Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione EMISSIONI del presente atto |
| ACQUA | | Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione ACQUA del presente atto | Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione ACQUA del presente atto |
| RUMORE | | Entro 6 mesi dall'inizio dell'attività e in occasione di eventuali modifiche sostanziali. | Controlli secondo normativa esistente, previa tempestiva comunicazione con Arpa di Brescia e Comune. Con gli stessi Enti dovranno essere concordati i recettori sensibili verso i quali effettuare le misurazioni. |



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
PROTEZIONE
CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.918
Fax 030 3748.482

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

AMBIENTE

Brescia, _____

Pec

Spett.le

GENESI SRL
genesi.srl@pecaruba.it

ITERECO SRL
iterecosrl@legalmail.it

Comune di Paderno Franciacorta

ARPA LOMBARDIA
Dipartimento di Brescia

ATS di Brescia

Provincia di Brescia
Ufficio Acqua

Provincia di Brescia
Ufficio Emissioni

Sace Bt S.p.A
Agenzia ACC Marchesi di Brescia
accmarchesi@pec.wmail.it
sacebt@pcert.postecert.it

Prot. n. _____
Protocollo generato da sistema
Cl. 9.11.6
LM/sp

Oggetto: FASC. 1005. GENESI SRL DI BRESCIA. TRASMISSIONE
PROVVEDIMENTO N. 520 DEL 03/02/2021.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 520 del 03/02/2021 avente ad oggetto:

“VOLTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ GENESI S.R.L., CON SEDE LEGALE
IN COMUNE DI BRESCIA, VIA BOSE N. 1/BIS, DEL PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATIVO N. 3233 DEL 04.11.2019 E S.M.I. DI TITOLARITÀ DELLA
SOCIETÀ ITERECO S.R.L. RELATIVO ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI
PADERNO FRANCIACORTA (BS), VIA ADUA SNC – LOC. BOSCO STELLA –
ATE G10.”

Distinti saluti.

Il Funzionario P.O.
(Loredana Massi)
documento firmato digitalmente

Allegati:
- *Atto Dirigenziale n. 520 del 03/02/2021*

